



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE FORNITURE DI
BENI E SERVIZI
DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

(Ai fini del presente regolamento, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 17/12/2007
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 19/10/2011

a cura dell'Ufficio Finanziario

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti emanato con D.Lgs.vo 12.04.2006, n. 163, il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisto di servizi in economia in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal D.P.R. 384/2001.

Art. 2

Limiti di applicazione

1. La procedura per l'acquisizione in economia di *beni e servizi* è ammessa, per importi inferiori a **200.000,00** euro, ai sensi dell'art. 125, comma 9 del D.Lgs.vo 163/2006. L'importo è sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.

2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, che possa considerarsi unitaria, in più forniture.

3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto in economia di *beni e servizi* è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili dei singoli Servizi, in sede di P.E.G. (*piano esecutivo di gestione*) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 3

Individuazione degli interventi

1. Le forniture di *beni e di servizi* che possono essere affidati in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) Fornitura e provviste di beni e servizi per la manutenzione/riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; rilegatura di libri;
- b) Fornitura e provviste di beni e servizi per la manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio;
- c) Fornitura e provviste di beni e servizi per la riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e macchine da soccorso; manutenzioni per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e relativi impianti ed apparecchiature;
- d) Fornitura e provviste di beni e servizi per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali;
- e) Fornitura e provviste di beni e servizi per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- f) Fornitura e provviste di beni e servizi per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni ed indagini conoscitive dell'amministrazione; riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti; servizi di microfilmatura; servizi di traduzione, copia e trascrizione;

- g) spese per lo svolgimento di corsi per il personale e per gli amministratori comunali;
- h) Fornitura e provviste di materiale sanitario;
- i) Fornitura e provviste di beni e servizi per onoranze funebri e servizi cimiteriali;
- j) Fornitura e provviste di beni e servizi per cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche, culturali;
- k) forniture e provviste di beni e servizi per il funzionamento delle mense e refezioni scolastiche; asili nido, centri socio-assistenziali, centri sportivi;
- l) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare 16 novembre 2007, n. 2473 del Ministero delle Infrastrutture relativamente all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura;
- m) Fornitura e provviste di beni e servizi per confezione, riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento;
- n) Fornitura e provviste di beni e servizi noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- o) Fornitura e provviste di beni e servizi per il mantenimento e l'assistenza di indigenti; servizi di trasporto ed assistenza alla persona;
- p) Fornitura e provviste di beni e servizi di manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
- q) visite mediche e accertamenti sanitari in genere;
- r) Fornitura e provviste di beni e servizi casuali e di rappresentanza;
- s) spese per servizi assicurativi e brokeraggio;
- t) assunzione in locazione di immobili a breve termine con attrezzature e funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni culturali e scientifiche qualora non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- u) servizi di direzione lavori, collaudi e stime;
- v) Fornitura e provviste di beni e servizi di gestione sosta a pagamento;
- w) servizi di gestione tributi comunali;
- x) Fornitura e provviste di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, compreso l'acquisto di generi di cancelleria;
- y) Spese per fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono
- z) Spese per la fornitura di carburanti
- aa) Fornitura e provviste di beni e servizi per la manutenzione dei beni immobili, patrimoniali e demaniali, dei relativi impianti;
- bb) Fornitura e provviste di beni e servizi per manutenzioni non previste nelle precedenti lettere.

Art. 4

Sistemi di esecuzione

1. L'acquisizione di **beni e servizi** in economia può essere effettuata:

- a) mediante *amministrazione diretta*;
- b) mediante la procedura del *cottimo fiduciario*.
- c) con sistema *misto*, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Nell'*amministrazione diretta* le acquisizioni di **beni e servizi** sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Nel *cottimo fiduciario* le acquisizioni di **beni e servizi** avvengono mediante affidamento a soggetti individuati sulla base di indagini di mercato.

4. Quando viene scelta la forma dell'acquisizione dei **beni e servizi** mediante *cottimo*, il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento con procedura "*Negoziata – Trattativa Privata*" nei confronti di idonea ditta/impresa

5. Le modalità di affidamento sono quelle di seguito riportate:

a) **Affidamento diretto.** Per forniture di **beni e servizi inferiori a ventimila euro**, è consentito l'affidamento diretto (trattativa diretta) da parte del Responsabile del procedimento. per forniture di **beni e servizi**, secondo le modalità, i principi e le soglie di importo indicate dalla vigente normativa.

Il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra Responsabile del Procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

Quanto previsto dai commi 1 e 2 è disposto dai Responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento.

L'affidamento diretto è consentito altresì fino all'importo massimo previsto dall'art. 125, comma 9, del D.Lgs.vo 163/2006 nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs.vo 267/2000.

b) **Affidamento con modalità semplificata.** Nei casi in cui l'importo delle forniture dei **beni e servizi** in economia sia *superiore a 40.000,00 euro e fino ad euro 120.000,00* si può procedere attraverso l'indagine di mercato e/o interpello – seguendo il metodo della procedura negoziata. In questo caso l'indagine/l'interpello/trattativa può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità oppure comunicate tramite fax o posta o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'Ufficio che conduce la procedura. I preventivi offerta dovranno esser presentati in busta chiusa. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 10 giorni.

c) **Affidamento con modalità formalizzate.** Nei casi in cui l'importo delle forniture dei **beni e dei servizi** in economia risulti *superiore ad euro 120.000,00 e fino ad euro 200.000,00* si può procedere con l'indagine di mercato, interpello o procedura negoziata tra almeno cinque imprese. In tale fascia di importo si dovrà procedere ad estendere in modo formale la lettera d'invito alle imprese invitate/interpellate alle quali dovrà essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni.

Nei casi d'urgenza tale termine potrà essere ridotto a giorni dieci. Contemporaneamente la stessa lettera invito dovrà essere pure pubblicata all'Albo Pretorio e nell'apposito sito Internet del Comune di Casier per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte. Nel tempo della pubblicazione tutte le imprese che ne siano venute a conoscenza, potranno partecipare direttamente alla gara senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera invito.

Questa procedura dovrà essere improntata al rispetto del principio della segretezza tanto che, per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con la sola indicazione, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

Art. 5

Qualificazione delle ditte/imprese

1. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte/imprese alle quali richiedere od affidare le forniture di *beni e servizi* in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 38,41 e 42 del D.Lgs.vo 163/2006.

2. Per gli affidamenti fino ad euro 120.000,00 è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 38 del D.Lgs.vo 163/2006.

Art. 6

Esecuzione in economia in casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10 del Codice dei Contratti, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi, qualunque sia l'importo:

- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b. necessità di completare i servizi di un contratto in corso, ivi non previsti, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c. prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 7

Acquisto di beni e servizi in maniera autonoma

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, questo Comune, limitatamente ai servizi ivi inclusi:

- a. può ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A.;
- b. al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

e comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l'acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di *beni e servizi* sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.

3. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

a) l'acquisto di materiale e la prestazione di servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;

b) l'acquisto di beni speciali e l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio.

Art. 8

Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione delle forniture dei *beni* e dei *servizi* in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio *"unicamente al prezzo più basso"* che quello *"dell'offerta economicamente più vantaggiosa"*.

2. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel capitolato/condizioni d'onere la predeterminazione degli elementi variabili e possibilmente anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 9

Forma dei contratti

1. I contratti dell'ente possono essere stipulati in tre forme diverse:

- a. mediante atto pubblico, redatto da un Notaio
- b. mediante atto pubblico amministrativo.
- c. mediante scrittura privata.

2. Gli atti sono rogati nella forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale a meno che una delle parti contraenti non domandi che il rogito avvenga a mezzo di Notaio o la legge espressamente lo preveda.

3. Non si dà luogo alla stipula del contratto per fornitura di servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, salva diversa determinazione del Responsabile del Procedimento.

Art. 10

Garanzie

1. Per i depositi cauzionali, a garanzia del regolare svolgimento dell'obbligazione contrattuale, si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei Contratti pubblici riferito ai servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dalle norme vigenti in materia.

2. Le ditte esecutrici sono tenute, per i contratti di cottimo, stipulati a mezzo di atto pubblico, a presentare la garanzia fidejussoria di cui al comma precedente, nonché le altre garanzie previste dalla Legge (tutti i rischi e RCT), se contemplate dal Capitolato speciale d'appalto, ed il Responsabile del Procedimento ha facoltà di richiedere le garanzie anche in caso di importi inferiori, o di non richiedere alcuna garanzia in funzione della tipologia e delle condizioni contrattuali.

3. La facoltà di cui sopra viene estesa anche alla costituzione delle garanzie di cui all'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 (*cauzione provvisoria*). Per questi contratti, in considerazione del loro valore economico contenuto, si prescinde dalla richiesta della fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

Art. 11 **Ordinazione**

1. L'ordinazione delle forniture di *beni e servizi* deve essere effettuata con lettera o altro atto del Responsabile del procedimento e deve contenere:

- a. l'oggetto della fornitura;
- b. le garanzie;
- c. le caratteristiche tecniche;
- d. la qualità e la modalità di esecuzione;
- e. il prezzo;
- f. le modalità ed i termini di pagamento nel rispetto comunque delle norme di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs.vo 9 ottobre 2002, n. 231;
- g. le modalità di scelta del contraente.

Art. 12 **Inadempienze**

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione del servizio, il Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della *fornitura* o del *servizio* a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 13 **Cauzione**

1. Il Responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione, ove la fornitura da eseguire non superi la somma di € 20.000,00.=

Art. 14 **Verifica della prestazione e pagamenti**

1. Le forniture di *beni e di servizi* debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

2. Per le forniture di cui al comma precedente il cui importo di spesa non superi € 5.000,00, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, dalla quale risulti che le stesse sono state regolarmente eseguite.

3. È ammesso il collaudo parziale delle forniture di cui al comma 1. secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei servizi.

5. I pagamenti sono disposti entro **sessanta giorni** dalla data di presentazione delle fatture previo eventuale collaudo o attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente art. 13.

6. Le fatture e le note relative alle forniture di *beni e servizi*, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed al Regolamento Comunale di Contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio committente.

7. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredate della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 15 **Contenzioso**

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la esecuzione di servizi trovano applicazione:

- a) la *TRANSAZIONE* di cui all'art. 239 del Codice dei Contratti (artt. da 1965 a 1986 del Codice Civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) l'*ACCORDO BONARIO* di cui all'art. 240 del Codice dei Contratti;
- c) l'*ARBITRATO* di cui all'art. 241 del Codice dei Contratti.

Art. 16 **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs.vo 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 17 **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18 **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento è inviata:
- a tutti i Responsabili dei Servizi Comunali;
 - all'Organo di Revisione.

Art. 19

Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 20

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.